

SCHEMA DI CONVENZIONE

SPAZI DI STUDIO E DI SERVIZI DEDICATI A STUDENTI E STUDENTESSE UNIVERSITARI/E AFFERENTI IL PROGETTO “CAMPUS DIFFUSO”

TRA

Il Comune di Torino, rappresentato da Giovanni Mazzolotti, Dirigente del Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita a Torino, Via Palazzo di Città 1, CF e Partita IVA 00514490010, di seguito anche solo “Comune”

E

l'Ente (ragione sociale/denominazione) _____ con sede legale in _____,
Via _____, C.F. _____ P. IVA _____, iscritto al RUNTS
(o altro registro) in data _____ con il numero _____/al Registro Comunale delle Associazioni di
cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro _____,

di seguito congiuntamente denominati anche “le Parti”

Premesso che

La Città di Torino intende caratterizzare la propria azione amministrativa favorendo la promozione di reti tra diversi Enti dell'Amministrazione Pubblica per offrire servizi integrati e il ruolo attivo dei/le cittadini/e e delle realtà associative;

La Città di Torino favorisce la presenza diffusa sul territorio di strutture intermedie capaci di promuovere le forme di neo-welfare e di fungere da interfaccia tra cittadinanza e strutture;

La Città di Torino ha assunto come strategica la possibilità di integrare le politiche settoriali che riguardano i e le giovani e la rigenerazione urbana in una più generale tendenza alla costruzione di un nuovo modello, basato sulla possibilità di incrementare il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, delle e dei giovani in particolare, nella vita comunitaria e sulla contemporanea capacità istituzionale di costruire le condizioni che facilitano processi inclusivi orientati alla cura della Città, alla rigenerazione urbana e alla diffusione di occasioni di cittadinanza attiva e di buone prassi;

La Città di Torino, coerentemente alle “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021-2026” ha confermato la vocazione universitaria di Torino, evidenziando l'obiettivo di potenziarne la capacità attrattiva internazionale nonché la valenza di città universitaria di rango europeo, capace di offrire esperienze di studio, residenzialità, lavoro ed integrazione nel tessuto socio- economico locale. La Città, sede di rilevanza culturale e di forte attrattività nazionale ed internazionale, ospita una comunità universitaria di oltre 120.000 persone, composta di studentesse e studenti, docenti, ricercatori, ricercatrici e visiting professors, una comunità

che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti.

La vocazione universitaria della Città di Torino rappresenta un elemento arricchente il più generale panorama delle azioni cittadine a favore dei/delle giovani torinesi: in particolare, la possibilità di creare spazi studio in luoghi non strettamente accademici o nati con tale esclusiva finalità costituisce un'occasione di dialogo e di progettazione partecipata con tutte quelle realtà capaci di promuovere risorse a disposizione degli universi giovanili tra i quali, gli studenti e le studentesse universitari/e rientrano a pieno titolo.

Il modello del Campus Diffuso, caratterizzato dalla presenza di spazi giovanili polivalenti, rappresenta pertanto un'occasione di creare sinergie sul territorio oltre che la possibilità di immaginare il tessuto urbano come un elemento in grado di accogliere le esigenze in divenire del mondo giovanile e, al suo interno, anche di quello costituito dai/lle giovani universitari/e.

Richiamati

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2026/2028, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 757/2025 del 15 dicembre 2025 ed in particolare quanto indicato alla missione 4 (istruzione e diritto allo studio) e 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 24.02.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato le Linee Guida in attuazione del Regolamento n. 373 “Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici ordinari” 2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 14 ottobre 2025 con la quale si è approvata la nuova Convenzione Quadro triennale con l'EDISU Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino volta all'individuazione di spazi diffusi di servizio per studenti e studentesse universitari/e;
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del di approvazione dell'Avviso pubblico “Procedura pubblica comparativa - Campus diffuso” e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Torino in data/..../2026 di indizione della “Procedura pubblica comparativa - Campus diffuso”;
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del .../.../2026 di approvazione dei verbali relativi ai lavori della Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale n. ... del .../.../....., relativi alla valutazione delle proposte progettuali pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - ritenute, secondo il giudizio della Commissione valutatrice, rispondenti alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico ed assunte come progetto definitivo e parte integrante della presente convenzione.

Rilevato che

la verifica del possesso dei requisiti dei Soggetti Attuatori degli interventi – auto-dichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l’art. 74 dello Statuto della Città;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 79-2953 del 22 maggio 2006;
- la Legge n. 106/2016;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1- Premessa

La premessa fa parte integrante dell’articolato della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del Progetto denominato “_____” (Allegato A), ammesso a contributo (Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____/____/2026) così da incentivare e promuovere sul territorio cittadino spazi e opportunità di studio, attività ricreative socio culturali diffuse e destinate alla platea giovanile e universitaria.

Articolo 3 – Impegni delle parti

L’Ente beneficiario _____ si impegna a:

- dare piena attuazione al progetto denominato “_____” (Allegato A) ammesso a contributo garantendo l’avvio tempestivo delle attività con particolare attenzione ai servizi obbligatori e a quelli aggiuntivi così come dettagliati nell’istanza di partecipazione;
- assumere, nei confronti dell’Amministrazione Civica e dei Terzi, la responsabilità ai fini dell’effettiva esecuzione del progetto;
- presentare alla Città, l’istanza di liquidazione con la documentazione relativa alle spese effettivamente per la realizzazione delle attività;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dati personali, informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR);
- eseguire gli interventi gestionali con diligenza e adeguatezza, per mezzo di personale qualificato, appositamente individuato con comprovata esperienza;
- osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e, per le norme vigenti, a favore del personale a qualunque titolo operante nella realizzazione delle azioni (es. volontari), nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai

sensi del D. Lgs. 81/2008;

- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione rifiuti, previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale, manlevando inoltre la Città da eventuali inadempimenti in relazione agli obblighi in materia di rapporto di lavoro;
- utilizzare il logo ufficiale di "Campus Diffuso" e la dicitura "con il contributo della Città di Torino, dell'Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino e di EDISU Piemonte" per tutta la comunicazione relativa al progetto (All. A);
- presentare relazioni trimestrali rispetto all'andamento progettuale con particolare attenzione agli accessi delle studentesse e degli studenti presso lo spazio studio, specificando l'Ateneo di appartenenza e se beneficiari di borsa di studio erogata da EDISU Piemonte;
- garantire la collaborazione con i Servizi della Città ed in particolare con il Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria cui afferisce la gestione della procedura relativa alla presente Convenzione, garantendone tra l'altro l'accesso del personale del Comune durante l'orario e i giorni di apertura dell'aula studio indicati nell'istanza di partecipazione alla procedura comparativa (Allegato A).

La Città di Torino si impegna a:

- collaborare alla comunicazione e diffusione del progetto " _____ " e del relativo spazio studio messo a disposizione dall'Ente beneficiario _____ attraverso i canali istituzionali dedicati;
- monitorare il corretto andamento del progetto " _____ " ;
- corrispondere all'Ente beneficiario, a titolo di trasferimento fondi, pari ad euro ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto " _____ " come da modello preventivo-consuntivo (Allegato B) presentato in sede di istanza e che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione unitamente al progetto (Allegato A).

Articolo 4 - Durata della Convenzione

I progetti avranno avvio alla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 10 e dovranno concludersi entro il 31/12/2026. Ferma restando la disponibilità delle conseguenti risorse finanziarie, i progetti potranno svilupparsi nella stessa forma, con il consenso delle parti, anche per l'anno 2027.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

Articolo 5 – Risorse messe a disposizione dalle Parti

Per la realizzazione delle attività, l'Ente beneficiario mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi secondo quanto previsto nella Proposta Progettuale ammessa a contributo), risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) come individuate nel modello preventivo-consuntivo, oltre a una quota di co-finanziamento nella misura del 20% (Allegato B).

Il Comune di Torino riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 il contributo pari ad euro..... a parziale copertura delle spese sostenute dall'Ente beneficiario _____ per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e meglio dettagliate nell'allegata Proposta Progettuale (Allegato A).

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla Civica Amministrazione costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento del summenzionato contributo è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma e con quanto disciplinato nel presente Avviso;
- b) alla completezza e regolarità della documentazione presentata, comprensiva di una relazione finale descrittiva delle attività svolte;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC oppure alla verifica circa il permanere assenza di situazioni debitorie nei confronti della Città di Torino.

Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa. I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità della Città.

I trasferimenti sopra indicati saranno subordinati alla verifica di conformità della regolarità della documentazione presentata e dell'ammissibilità della spesa, rispetto a quanto indicato nel progetto (All. A.) e nel relativo modello preventivo-consuntivo (All. B).

Eventuali maggiori spese verranno considerate a titolo di cofinanziamento.

Le risorse economico-finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione precedente costituiscono esclusivo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti le attività svolte. Tali rimborsi, di natura compensativa e non corrispettiva, sono ascrivibili esclusivamente alle fattispecie indicate nell'art. 12 della L. 241/1990 e, pertanto, non possono costituire oggetto alcuno di compenso, o maggiorazione a qualsiasi titolo di quanto effettivamente sborsato dagli Enti partner per le attività svolte.

L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare verifiche amministrative per accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all'intervento sostenuto. L'Ente è, pertanto, tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Articolo 6 – Co-finanziamento

E' richiesto che il Soggetto Realizzatore concorra all'attuazione degli interventi, con una quota minima pari ad almeno il 20% dell'importo totale del progetto (IVA inclusa), apportando risorse aggiuntive (quali a titolo esemplificativo: risorse umane, risorse finanziarie, attività, risorse strumentali e logistiche, ecc...) direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e finalizzate all'incremento del valore aggiunto della proposta progettuale e, specificatamente, secondo quanto declinato nella Proposta Progettuale (Allegato A) e nel modello preventivo-consuntivo (Allegato B). Il co-finanziamento è soggetto alle stesse regole di ammissibilità della spesa.

Articolo 7 – Spese ammissibili e tracciabilità dei flussi finanziari

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino alla scadenza prevista dal progetto e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno di riferimento.

L'Ente beneficiario si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, nella consapevolezza della risoluzione, di diritto, della

presente Convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero avvenire senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti/flussi finanziari.

Le spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o da idonea documentazione che fornisca garanzia che la spesa sia stata effettivamente sostenuta (per tutte le specifiche relative alla tipologia di costi ascrivibili a budget, si rimanda a quanto previsto dall'allegato E dell'avviso pubblico).

Inoltre l'Ente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara che utilizzerà il seguente C/C dedicato, anche in via non esclusiva, avente i seguenti estremi identificativi:

IBAN Conto Corrente
Istituto Bancario, Agenzia, Indirizzo:
Intestatario (Nome, Cognome e Codice Fiscale):
Eventuali Co-Intestatari e/o persone delegate ad operare sul suddetto CC:
.....
.....
.....

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla Città di Torino mediante PEC indirizzata al RUP della Città qualsiasi modifica futura relativa ai suddetti dati.

Articolo 8 – Divieto di cessione

E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Torino. In relazione alla realizzazione delle attività è fatto divieto di subappaltare le attività totalmente o anche solo parzialmente, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali criticità che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività previste dal progetto e il rispetto del cronoprogramma presentato.

Articolo 9 – Monitoraggio delle attività oggetto della Convenzione

Il Comune di Torino assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

Entro 120 giorni dalla conclusione delle attività, l'Ente beneficiario è tenuto a presentare alla Città di Torino:

- la rendicontazione finale utile all'erogazione del contributo della Città e comprensiva dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze di pagamento;
- la relazione conclusiva, nella quale saranno indicati gli obiettivi raggiunti così come delineati nella proposta progettuale (All. A) e i dati complessivi relativi agli accessi all'aula studio suddivisi per atenei di appartenenza.

Ai fini di un corretto monitoraggio in itinere, l'Ente beneficiario si impegna a fornire alla Città di Torino aggiornamenti trimestrali sullo stato di avanzamento del progetto, in termini di attività e numero di accessi delle studentesse e degli studenti allo spazio studio con indicazione dell'ateneo di appartenenza e se beneficiari/e di borsa di studio erogata da Edisu Piemonte.

L'Ente si impegna a fornire alla Città di Torino dati e informazioni utili per la promozione delle attività e la valutazione degli impatti generati.

Articolo 10 - Responsabili della convenzione

L'Ente beneficiario _____ indica come proprio referente e responsabile della presente Convenzione _____

Il Comune di Torino indica quale proprio referente e responsabile per la presente Convenzione il Dirigente del Servizio Giovani e Diritto allo studio e Città Universitaria.

Articolo 11 – Controversie

Le parti si impegnano a mediare e risolvere tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione viene effettuato dalle Parti firmatarie nel rispetto delle suddette norme vigenti.

In esecuzione della presente Convenzione, l'Ente effettua trattamento di dati personali di titolarità della Città di Torino. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano specifico Accordo che andrà ad integrare la presente Convenzione (Allegato ...) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.

L'Ente è, pertanto, designato dalla Città di Torino quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR e si obbligano a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino è contattabile all'indirizzo email: rpd-privacy@comune.torino.it.

Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'Ente si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza nel corso dell'implementazione della presente Convenzione ed a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

Articolo 13 – Registrazione

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese, se dovute, a carico dell'Ente solo in caso d'uso.

Articolo 14 –Allegati

La Proposta Progettuale (Allegato A) e il modello preventivo-consuntivo (Allegato B).

Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- a. Determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- b. Avviso pubblico e relativi allegati;
- c. Determina di conclusione del procedimento;
- d. Accordo per il Trattamento dei dati personali.

Articolo 15 –Firma digitale

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico dell'Ente, così come il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Data,

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Associazione
XXXXXXXXXX
Il/la Legale Rappresentante
XXXXXXXXXXXX

Per il Comune di Torino
Il Dirigente del Servizio
Giovani e Diritto allo studio e Città Universitaria
Giovanni Mazzolotti